



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 26

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DI UN DISPENSARIO FARMACEUTICO STAGIONALE.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì TRE del mese di MAGGIO alle ore 10,45 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE
DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO

assenti:

Assessori Presenti N°. 3 Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DI UN DISPENSARIO FARMACEUTICO STAGIONALE.

IL SINDACO

Richiamati:

- l'art. 54 della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013, il quale stabilisce che *"Per garantire e migliorare il servizio farmaceutico territoriale nelle zone rurali e turistiche, le amministrazioni locali rilasciano le necessarie autorizzazioni ai dispensari farmaceutici"*;
- l'art. 54 bis della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013, così come introdotto dalla L.R. n. 35 del 3 agosto 2020, secondo il quale *"La disposizione di cui al comma 54 si interpreta nel senso che l'istituzione di dispensari farmaceutici può essere disposta unicamente qualora ricorra una delle ipotesi espressamente previste all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221"*;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 221/1968, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 362/1991, l'apertura di dispensari farmaceutici è consentita nelle zone rurali delle frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti in caso di sede farmaceutica vacante ovvero nelle località di interesse turistico, riconosciute tali espressamente dalla legge, laddove i flussi turistici determinino l'esigenza di un'apertura stagionale, in aggiunta alle farmacie ordinariamente operanti;

Ritenuto, inoltre, che l'art. 54 quater della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013, così come introdotto dalla L.R. n. 35 del 3 agosto 2020, stabilisce che *"L'individuazione del farmacista cui affidare il dispensario farmaceutico è operata dal Comune che lo ha istituito selezionando, tra i titolari delle farmacie private o pubbliche della zona, il farmacista che, in risposta ad apposito avviso, offre il servizio più adeguato alle locali necessità di assistenza, sia in ordine alle modalità di espletamento e sia in ordine alla dotazione di medicinali. Per le modalità di espletamento, si tiene conto in particolare dell'ampiezza degli orari di apertura offerti, i quali, entro il limite minimo indicato dal Comune nell'avviso, possono essere liberamente determinati dall'offerente. Per la dotazione di medicinali, si tiene conto della dotazione offerta in aggiunta a quella minima, indicata all'articolo 1, quarto comma, ultimo periodo, della legge 221/1968. In caso di offerte equivalenti, è data preferenza al titolare della farmacia più vicina"*;

Considerato ancora che sul territorio comunale vi sono n. 2 sedi farmaceutiche, una da tempo ubicata a Pisciotta capoluogo e una di recente assegnazione presso la frazione Caprioli, mentre nella frazione Marina, interessata stagionalmente ad importanti flussi turistici anche per l'esistenza della struttura portuale, non è previsto alcun servizio farmaceutico;

Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione comunale intende attivare per la stagione estiva un dispensario farmaceutico presso la frazione Marina di Pisciotta;

Visto l'allegato avviso pubblico per manifestazione di interesse alla gestione di un dispensario farmaceutico stagionale, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;

Considerato, in particolare, che i titolari delle farmacie della zona possono presentare la domanda per la apertura di un dispensario farmaceutico in locali idonei ubicati principalmente alla frazione Marina di questo Comune per il periodo 1 giugno/30 settembre e, in subordine, in altra località del Comune interessato a flussi turistici di rilievo;

Visti:

- la Legge n. 221/1968;
- la L. R. n. 5 del 6 maggio 2013, così come modificata dalla L.R. n. 35 del 3 agosto 2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile di servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Richiamato tutto quanto riportato in parte narrativa al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- Di **approvare** l'avviso pubblico per manifestazione di interesse alla gestione di un dispensario farmaceutico stagionale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per il periodo 1 giugno/30 settembre, presso la frazione Marina di questo Comune o, in subordine, in altra località del Comune interessato a flussi turistici di rilievo;
- Di **disporre** che il suddetto avviso venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pisciotta e notificato ai titolari delle sedi farmaceutiche presenti in questo Comune;
- Di **rimandare** ad un successivo atto l'individuazione del farmacista cui affidare il dispensario farmaceutico, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 54 quater della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013, così come introdotto dalla L.R. n. 35 del 3 agosto 2020;
- Di **dichiarare**, vista l'urgenza, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
arch. Raffaele Laino





COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
GESTIONE DISPENSARIO FARMACEUTICO STAGIONALE

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 54 della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013, il quale stabilisce che “*Per garantire e migliorare il servizio farmaceutico territoriale nelle zone rurali e turistiche, le amministrazioni locali rilasciano le necessarie autorizzazioni ai dispensari farmaceutici*”;
- l'art. 54 bis della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013, così come introdotto dalla L.R. n. 35 del 3 agosto 2020, secondo il quale “*La disposizione di cui al comma 54 si interpreta nel senso che l'istituzione di dispensari farmaceutici può essere disposta unicamente qualora ricorra una delle ipotesi espressamente previste all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221*”;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 della legge 221/1968, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 362/1991, l'apertura di dispensari farmaceutici è consentita nelle zone rurali delle frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti in caso di sede farmaceutica vacante ovvero nelle località di interesse turistico, riconosciute tali espressamente dalla legge, laddove i flussi turistici determinino l'esigenza di un'apertura stagionale, in aggiunta alle farmacie ordinariamente operanti;

Ritenuto, inoltre, che l'art. 54 quater della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013, così come introdotto dalla L.R. n. 35 del 3 agosto 2020, stabilisce che “*L'individuazione del farmacista cui affidare il dispensario farmaceutico è operata dal Comune che lo ha istituito selezionando, tra i titolari delle farmacie private o pubbliche della zona, il farmacista che, in risposta ad apposito avviso, offre il servizio più adeguato alle locali necessità di assistenza, sia in ordine alle modalità di espletamento e sia in ordine alla dotazione di medicinali. Per le modalità di espletamento, si tiene conto in particolare dell'ampiezza degli orari di apertura offerti, i quali, entro il limite minimo indicato dal Comune nell'avviso, possono essere liberamente determinati dall'offerente. Per la dotazione di medicinali, si tiene conto della dotazione offerta in aggiunta a quella minima, indicata all'articolo 1, quarto comma, ultimo periodo, della legge 221/1968. In caso di offerte equivalenti, è data preferenza al titolare della farmacia più vicina*”;

Considerato ancora che sul territorio comunale vi sono n. 2 sedi farmaceutiche, una da tempo ubicata a Pisciotta capoluogo e una di recente assegnazione presso la frazione Caprioli, mentre nella frazione Marina, interessata stagionalmente ad importanti flussi turistici anche per l'esistenza della struttura portuale, non è previsto alcun servizio farmaceutico;

Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione comunale intende attivare per la stagione estiva un dispensario farmaceutico presso la frazione Marina di Pisciotta;

DISPONE

- I titolari delle farmacie esistenti nella zona possono far domanda di apertura di dispensario farmaceutico in locali idonei ubicati principalmente alla frazione Marina di questo Comune per il periodo 1 giugno/30 settembre e, in subordine, in altra località del Comune interessato a flussi turistici di rilievo;
- Le istanze dovranno pervenire al seguente indirizzo pec del Comune: comune.pisciotta@pec.it entro le ore 12.00 del giorno 17.05.2021 e saranno poi valutate secondo quanto indicato al punto precedente e secondo i criteri previsti dalla L. R. n. 5 del 6 maggio 2013, così come modificata dalla L.R. n. 35 del 3 agosto 2020, dalla legge n. 221/1968 e dalla normativa vigente in materia.

Copia del presente avviso deve essere notificato ai titolari delle sedi farmaceutiche presenti in questo Comune.

Il Sindaco
On. Ettore Liguori

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA


Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



IL SINDACO
on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, 12 MAG 2021



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03.05.2021

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 12 MAG 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 12 MAG 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio